



MUNICIPIO DI LAMONE
6814 LAMONE

6814 Lamone, 19 luglio 2021

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 06/2021 CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DI UNA NUOVA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LAMONE E IL COMUNE DI BEDANO RELATIVA ALLA GESTIONE DEL POZZO DI CAPTAZIONE DELL'ACQUA POTABILE

Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

nell'ambito delle necessità di potenziare le fonti di approvvigionamento idrico, durante gli anni 2001 e 2002 è stata realizzata la stazione di pompaggio dell'acqua potabile in collaborazione con il Comune di Bedano. Si è trattato in particolare di costruire quelle parti d'opera che potevano, per evidenti motivi di opportunità e economicità, essere realizzate in collettivo nell'interesse dei due Comuni.

La realizzazione dell'opera è stata regolata tramite una convenzione che ne definiva i costi a carico dei due Enti e terminati i lavori di costruzione, nell'anno 2004, è stato adottato un nuovo ordinamento atto a regolare principalmente la manutenzione e l'esercizio della stazione di pompaggio.

Ad oggi si rende necessario definire pure le modalità d'esecuzione e di ripartizione delle spese sugli investimenti atti a poter mantenere in esercizio la fonte d'approvvigionamento, in particolare per quanto riguarda quelli legati alle zone di protezione del pozzo di captazione.

Visto quanto precede, i due Municipi hanno deciso di incaricare l'economista Michele Passardi, che nel recente passato già si è occupato di redigere gli accordi inerenti alla fornitura di acqua potabile tra Lamone e Cadempino, di proporre una nuova convenzione che oltre a regolare i rapporti di proprietà definisse una chiave di ripartizione dei costi, in particolare per quanto riguarda gli investimenti futuri.

La convenzione è stata approvata dal legislativo del Comune di Bedano dopo l'approvazione del presente messaggio sarà sottoposta alla Sezione Enti locali per ratifica.

Per quanto riguarda lo specifico dei singoli articoli della nuova convenzione, l'Esecutivo comunale presenta le seguenti osservazioni, dove si ritiene sia necessario un commento:

Art. 1 Base legale e scopo

Come suesposto, i Municipi di Lamone e Bedano propongono di adottare una nuova convenzione, che regoli tutti gli aspetti di collaborazione nella gestione e manutenzione del pozzo di captazione, cogliendo l'occasione per disciplinare anche i rapporti di proprietà, dei quali non si è tenuto conto al momento della costruzione.

Art. 3 Quote di proprietà

Il proprietario del fondo no. 563 RFD di Bedano, dove è ubicata la stazione di pompaggio, è il Comune di Lamone, che già possedeva un'infrastruttura di captazione precedentemente alle opere realizzate in comune. Visto che Bedano ha partecipato alla costruzione del nuovo edificio e realizzato i suoi impianti internamente, si ritiene sia corretto iscrivere una servitù di prelievo a favore del Comune di Bedano, che gli garantisca il diritto d'approvvigionamento presente e futuro, nonché riconosca gli investimenti effettuati.

Art. 4, 12, 14, 15 Quote di partecipazione

Quale base di calcolo per la definizione della partecipazione ai ricavi e ai costi legati all'esercizio della struttura (parti non comuni), si propone di adottare i diritti di captazione concessi dal Dipartimento del territorio, che permettono a Bedano di prelevare 286'000 m³ annui di acqua (34% del totale) e a Lamone di attingerne 550'000 m³ (66% del totale). L'utilizzo che viene fatto dell'acqua di cui si ha diritto, sarà scelta dei rispettivi Comuni, senza più quindi un coinvolgimento del comproprietario dell'infrastruttura.

Per le spese e i ricavi legati alle parti comuni si propone, come sinora, di ripartirli in ragione del 50% a carico di ciascun Comune, mentre le spese e i ricavi legati agli impianti propri saranno di unica spettanza del Comune proprietario.

Art. 5, 6, 7 e 8 Commissione tecnica

Si ritiene di istituire una Commissione consultiva di 6 membri che coordini le attività legate all'esercizio dell'infrastruttura, organo nel quale siederanno, oltre ai capi dicastero, presumibilmente i segretari comunali e i tecnici comunali, oppure altre persone che i Municipi riterranno più opportune per la funzione. Per quanto riguarda le modalità di funzionamento, si rimanda a quanto già definito dalla Legge organica comunale per le Commissioni municipali.

Visto quanto precede, si invita il Consiglio Comunale a voler

decidere:

1. È approvata la nuova convenzione tra i Comuni di Lamone e Bedano per la proprietà, la gestione e la manutenzione del pozzo di captazione dell'acqua potabile sito sul mappale no. 563 RFD di Bedano.
2. L'entrata in vigore della convenzione di cui al punto 1 del presente dispositivo avverrà il 1° gennaio 2022, dopo la ratifica da parte della Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni e quindi la convenzione che regolamentava la gestione del pozzo di captazione dell'acqua potabile fra i Comuni di Lamone e di Bedano dell'anno 2004 è abrogata.

Con la massima stima.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco: Marco Balerna
Il Segretario: Mario Cremona



*Va alla Commissione della gestione e alla Commissione delle petizioni
Approvato dal Municipio con ris. mun. n. 302 del 19.07.2021.*

CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI LAMONE E BEDANO

PER LA PROPRIETA', LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL POZZO DI CAPTAZIONE DELL'ACQUA POTABILE SITO SUL MAPPALE N. 563 RFD BEDANO

Art. 1. Base legale e scopo

Fra i Comuni di **Lamone** e **Bedano**, richiamati i disposti di cui all'art. 193 della LOC, è stipulata la presente convenzione che ha per scopo di disciplinare i rapporti di proprietà, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria del pozzo di captazione dell'acqua potabile sito sul mappale n. 563 RFD del Comune di Bedano.

Art. 2. Oggetto della Convenzione

Oggetto della presente convenzione è il pozzo di captazione dell'acqua potabile costruito congiuntamente dai Comuni di Bedano e Lamone negli anni 2001 – 2002 e posto in esercizio a partire dal 2002.

Sono considerati oggetto della convenzione tutti i beni mobili e immobili ubicati sul mappale 563 RFD del Comune di Bedano e i diritti di captazione connessi (regolati in particolare dalla concessione n. IST/08/1999 rilasciata il 29 gennaio 1999 dalla Divisione della pianificazione territoriale del Dipartimento del territorio del Cantone Ticino).

Fanno infine oggetto della presente convenzione gli investimenti accessori (studi e opere realizzati anche su altri fondi) necessari a garantire il prelievo dell'acqua potabile sul mappale n. 563 RFD del Comune di Bedano.

Art. 3. Quote di proprietà

Le **quote di proprietà** sono definite come segue:

Terreno

Il terreno (mappale n. 563 RFD del Comune di Bedano) è di proprietà in ragione del 100 % del Comune di Lamone. Il Comune di Lamone farà iscrivere una servitù di prelievo a favore del Comune di Bedano, della durata corrispondente a quanto previsto dalla concessione rilasciata dal Cantone.

Infrastrutture comuni

Le infrastrutture comuni sono di proprietà dei due Comuni in ragione del 50 %.

Si considerano parti comuni le opere di recinzione, gli spazi di accesso, l'involucro della costruzione nella quale sono inserite le attrezzature di pompaggio e gli eventuali accessori.

Infrastrutture e impianti propri dei singoli Comuni

I pozzi e le attrezzature di pompaggio sono di proprietà dei singoli Comuni in ragione del 100 %, ognuno per la sua parte.

Diritti di prelievo

I diritti di prelievo spettano ai singoli Comuni secondo quanto previsto dalla concessione rilasciata dal Cantone, e meglio:

- Prelievo massimo annuo per il Comune di Lamone mc 550'000 (pozzo n. 508.011)
- Prelievo massimo annuo per il Comune di Bedano mc 286'000 (pozzo n. 508.027)

Tutte le quote di proprietà definite in precedenza non danno adito ad alcun conguaglio a posteriori per rapporto agli investimenti realizzati e già finanziati dai Comuni di Bedano e Lamone fino al 30 giugno 2021.

Art. 4. Quote di partecipazione

Le quote di partecipazione ai costi assunte dai Comuni convenzionati sono definite come segue:

per le spese variabili di gestione, e

per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria che non concernono le parti comuni, e

per le misure di protezione e di risanamento

- **34 %** al Comune di Bedano, sulla base del prelievo massimo potenziale annuo (286/836)
- **66 %** al Comune di Lamone, sulla base del prelievo massimo potenziale annuo (550/836)

per le spese di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni, e

per le spese di rinnovo, ricostruzione o ampliamento delle parti comuni, e

per le spese connesse alla gestione ed al rinnovo delle concessioni di prelievo

- **50 %** al Comune di Bedano
- **50 %** al Comune di Lamone

per le spese e gli investimenti connessi alle infrastrutture ed agli impianti propri

- ogni Comune il **100 %** per la sua parte.

In caso di adattamento successivo del diritto di prelievo massimo annuo indicato all'art. 3, per gli investimenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente convenzione si effettuerà un ricalcolo. Quale base per il ricalcolo delle quote di partecipazione si utilizzerà la durata di vita dell'opera (risp. delle sue componenti) determinata in base ai tassi di ammortamento annui definiti dalla LOC e dal RG FCC per il periodo di ammortamento residuo.

In caso di modifica dei diritti di prelievo annui stabiliti dalla concessione cantonale, i Municipi sono autorizzati a modificare la chiave di riparto determinata sulla base del prelievo massimo senza sottoporre il nuovo testo ai rispettivi Consigli comunali.

Art. 5. Commissione tecnica

Allo scopo di sostenere i Municipi convenzionati per quanto attiene agli aspetti connessi con l'oggetto della presente convenzione viene nominata una Commissione intercomunale consultiva (in seguito "Commissione tecnica") composta in modo paritetico dai rappresentanti dei due Comuni. La Commissione si compone di 6 membri.

La sede della Commissione tecnica è a **Bedano**, presso la Cancelleria Comunale.

Art. 6. Designazione della commissione tecnica

I membri della Commissione tecnica sono designati dai rispettivi Municipi ogni quattro anni, all'inizio della legislatura.

Un membro della Commissione tecnica, per ogni Comune, deve essere il capo dicastero responsabile per l'approvvigionamento idrico.

Art. 7. Organizzazione della commissione tecnica

La Commissione tecnica nomina, tra i suoi membri, un presidente e un vice-presidente. Queste cariche hanno durata biennale e vengono assunte a turno da un rappresentante del Comune di Bedano e da un rappresentante del Comune di Lamone.

Art. 8. Funzionamento e compiti della commissione tecnica

La Commissione tecnica funziona in analogia alle commissioni municipali, secondo la legge organica (LOC), articolo 91. In caso di parità decide il voto del Presidente.

La Commissione preavvisa all'attenzione del Municipio gli interventi di manutenzione straordinaria che interessano le parti comuni e quelli che riguardano le misure necessarie per assicurare il corretto funzionamento dei pozzi e per assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento.

Art. 9. Comune sede

Il Comune di **Bedano** assume la funzione di Comune sede per la gestione dei compiti d'interesse comune che attengono alla gestione ed alla manutenzione dell'infrastruttura comune di captazione e del fondo n. 563 RFD del Comune di Bedano.

Le prestazioni fornite dal Comune sede non sono oggetto di remunerazione specifica.

Art. 10. Competenze del Comune sede

Il Comune sede esegue quanto necessario per la realizzazione della presente convenzione, sentiti i preavvisi della Commissione e dei Comuni convenzionati. Ha in particolare le seguenti competenze:

- a) mette in atto e a disposizione tutto quanto è necessario alla gestione delle parti comuni dell'infrastruttura;
- b) provvede all'anticipo dei pagamenti riguardanti le spese preventivate di competenza dei Comuni, incassando in seguito le quote-parti a carico del Comune di **Lamone**;
- c) decide le delibere di interesse comune, sentiti i preavvisi della Commissione;
- d) determina le spese da ripartire;
- e) per quanto non contemplato dal presente articolo fa stato, per analogia, quanto previsto dalla Legge organica comunale.

Art. 11. Finanziamento

Il Comune di **Bedano** provvede al finanziamento mediante:

- a) sussidi e contributi di terzi;
- b) la propria quota di partecipazione e quella del Comune di **Lamone**.

Art. 12. Ripartizione delle spese variabili di gestione

Le spese di gestione sono ripartite in ragione della quota di partecipazione di cui all'articolo 4, e meglio il 34 % per il Comune di Bedano e il 66 % per il Comune di Lamone.

Le spese di gestione comprendono:

- a) tutte le spese relative ai consumi (energia, riscaldamento, acqua),
- b) tutte le spese per materiali di consumo (materiale per il mantenimento del PH).

Art. 13. Ripartizione delle spese di gestione e manutenzione ordinaria delle parti comuni

Le spese di manutenzione ordinaria delle parti comuni sono ripartite in ragione della quota di partecipazione di cui all'articolo 4, e meglio 50 % per il Comune di Bedano e 50 % per il Comune di Lamone.

Le spese di manutenzione ordinaria delle parti comuni comprendono in particolare:

- a) spese di manutenzione dell'involucro e degli infissi,
- b) spese di manutenzione e pulizia delle aree esterne,
- c) spese di manutenzione delle recinzioni, degli accessi e dell'illuminazione esterna,
- d) tasse e assicurazioni,
- e) spese amministrative,
- f) spese per materiale, attrezzi e prestazioni di pulizia,
- g) abbonamenti e piccola manutenzione corrente,
- h) spese per misure di sicurezza e vigilanza.

Art. 14. Riparto delle spese di manutenzione straordinaria e delle misure di protezione

Per gli interventi di manutenzione straordinaria con carattere d'investimento o per misure di protezione e risanamento, i Comuni comproprietari definiranno preventivamente il Comune responsabile della gestione del progetto, che elaborerà e trasmetterà per preavviso la proposta ed il relativo progetto di messaggio municipale all'altro Comune comproprietario con un preavviso di almeno 4 mesi rispetto alla data prevista per l'approvazione da parte dei Legislativi. Per la gestione amministrativa dei progetti d'investimento al Comune responsabile della gestione del progetto è riconosciuta una indennità definita preventivamente e considerata nei costi d'investimento, da ripartire secondo le quote di comproprietà. Tale indennizzo non include gli onorari di direzione locale dei lavori, computati separatamente.

Le spese di manutenzione straordinaria non afferenti alle parti comuni e quelle connesse alla progettazione ed alla realizzazione delle misure di protezione sono ripartite in ragione della quota di partecipazione di cui all'articolo 4 determinata in base al potenziale massimo di prelievo annuo, e meglio 34 % per il Comune di Bedano e 66 % per il Comune di Lamone.

Queste spese comprendono in particolare:

- a) spese straordinarie non afferenti all'involucro o al terreno (mappale 563 RFD di Bedano) o agli impianti propri di pompaggio di proprietà dei singoli Comuni,
- b) spese di progettazione e di realizzazione di misure di protezione,
- c) spese di progettazione e di realizzazione di misure di risanamento.

Art. 15. Ripartizione dei ricavi

I ricavi derivanti dalla messa a disposizione a terzi di spazi e infrastrutture comuni vengono ripartiti fra i due Comuni proporzionalmente alle quote di comproprietà (50 % ciascuno ai due Comuni).

I ricavi attinenti a prestazioni connesse al prelievo di acqua vengono ripartiti fra i due Comuni proporzionalmente alle quote di interessenza (34 % Bedano e 66 % Lamone).

Art. 16. Modalità di pagamento / acconti

I Municipi concordano, se del caso sentito il preavviso della Commissione tecnica, le modalità di informazione reciproca necessarie all'allestimento dei preventivi e dei consuntivi.

Il Municipio di **Bedano** può richiedere e incassare dal Comune di **Lamone** degli acconti durante il corso dell'anno qualora l'importo globale anticipato risultasse superiore a CHF 50'000.

Art. 17. Informazione

Il Municipio di **Bedano** è tenuto a fornire in ogni tempo all'esecutivo del Comune di **Lamone** informazioni e ragguagli sulla gestione dell'infrastruttura oggetto della presente convenzione.

La relativa documentazione in proposito è depositata e visibile, previo preavviso, presso la Cancelleria comunale di **Bedano**.

Art. 18. Durata e disdetta

La presente convenzione ha una durata indeterminata a partire dal 1. gennaio 2022. Il termine di disdetta è di **due anni**.

La disdetta della convenzione è indissolubilmente legata alla definitiva rinuncia all'utilizzo del proprio pozzo di captazione.

In caso di disdetta della convenzione da parte di uno dei due Comuni, resta salvaguardato il diritto - per il Comune che non ha disdetto - di continuare ad utilizzare separatamente il proprio pozzo di captazione per la gestione delle esigenze di approvvigionamento idrico.

In tale caso, il Comune che prosegue con lo sfruttamento del pozzo, si assume integralmente i costi di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'insieme delle parti comuni.

In caso di disdetta, i due Comuni si assicurano sin d'ora un diritto di compera reciproco per le parti di loro esclusiva proprietà e per il diritto di prelievo, esercitabile **entro tre anni** dalla data della disdetta, al valore determinato da un perito nominato dal Presidente del Tribunale d'Appello del Cantone Ticino.

Art. 19. Entrata di nuovi Comuni

Altri comuni potranno in futuro aderire alla presente convenzione, previa approvazione da parte dei Consiglio comunali di entrambi i comuni secondo la procedura prevista dalla LOC.

Art. 20. Entrata in vigore

Considerati gli obblighi di legge questa convenzione entra in vigore il 1. gennaio 2022, riservate:

- la sottoscrizione da parte dei Municipi di **Lamone e Bedano**, i quali la sottopongono ai rispettivi legislativi comunali per la relativa ratifica;
- l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali.

Approvata dal Municipio del Comune di Bedano con RM n. 403 del 29 marzo 2021

Approvata dal Municipio del Comune di Lamone con RM n. 5594 del 29 marzo 2021